



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2841 di data 6 luglio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di una nuova cabina elettrica e di consegna a servizio dell'impianto di innevamento programmato nella skiarea dell'Alpe Lusia in Comune di Moena.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 10 giugno 2020, con la quale la Società Impianti Funiviari Lusia S.p.A., con sede a Moena, località Ronchi, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova cabina elettrica e di consegna a servizio dell'impianto di innevamento programmato nella skiarea dell'Alpe Lusia in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Marco Lutzemberger, datati maggio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una cabina elettrica di consegna per l'alimentazione elettrica dell'impianto di innevamento programmato delle piste Fiamme Oro 1 e Fiamme Oro 2 e dello skiweg verso Moena, nelle immediate adiacenze alla stazione di fondovalle della cabinovia dove è peraltro prevista, in futuro, un'ulteriore cabina elettrica da parte del gestore della rete elettrica in adiacenza a quella oggetto della richiesta di autorizzazione. La cabina verrà realizzata "all'interno" della scogliera esistente, eliminando la prima parte di quest'ultima, in adiacenza al fabbricato della stazione di valle della cabinovia.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Impianti Funiviari Lusia S.p.A., con sede a Moena, località Ronchi, 4, alla realizzazione di una nuova cabina elettrica e di consegna a servizio dell'impianto di innevamento programmato nella skiarea dell'Alpe Lusia in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - relativamente al materiale proveniente dallo scavo, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";
3. di rendere noto che, per eventuali attraversamenti del rio S. Pellegrino con cavidotti per il collegamento con la cabina dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna, mentre al Servizio bacini montani viene inviata copia della presente deliberazione;
8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr